

DECRETO “RILANCIO”: PRINCIPALI MISURE FISCALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (di seguito “Decreto Rilancio” o “Decreto”) finalizzato a fornire un supporto alla ripresa delle attività economiche delle imprese duramente colpite dall'emergenza COVID-19 e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle predette attività per il contenimento del contagio. Le nuove misure introdotte vanno ad affiancarsi a quelle già previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”) e dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”).

Riportiamo di seguito, le principali misure fiscali previste dal Decreto Rilancio, come riepilogate nel seguente sommario.

Sommario

Misure fiscali di sostegno alle imprese ed ai lavoratori autonomi	3
<i>Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)</i>	3
<i>Art. 25 (Contributo a fondo perduto)</i>	3
<i>Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)</i>	3
<i>Art. 134 (Modifica alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)</i>	5
<i>Art. 244 (Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)</i>	5
Crediti di imposta e altre misure di sostegno	5
<i>Art. 123 (Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)</i> ..	5
<i>Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)</i>	5
<i>Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)</i>	5
<i>Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)</i>	6
<i>Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)</i>	6
<i>Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)</i>	7
<i>Art. 137 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)</i>	7
<i>Art. 150 (Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)</i>	8

Art. 119 (<i>Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</i>)	8
Art. 121 (<i>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</i>)	10
Art. 122 (<i>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</i>)	10
Proroghe e sospensioni dei termini di pagamento	11
Art. 126 (<i>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</i>)	11
Art. 144 (<i>Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</i>).....	12
Art. 145 (<i>Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</i>)	12
Art. 149 (<i>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti di imposta</i>)	12
Sospensioni dell'attività di riscossione e accertamento	13
Art. 151 (<i>Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali</i>) ...	13
Art. 152 (<i>Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</i>)	13
Art. 153 (<i>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</i>)	13
Art. 154 (<i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</i>)	13
Art. 157 (<i>Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali</i>).....	14
Art. 158 (<i>Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione</i>)	14
Misure fiscali riguardanti le Accise	15
Art. 129 (<i>Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica</i>)	15
Art. 131 (<i>Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa</i>).....	15
Art. 132 (<i>Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici</i>)	15
Art. 133 (<i>Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate</i>).....	15
Norme di rinvio	15
Art. 140-143.....	15

* * *

Misure fiscali di sostegno alle imprese ed ai lavoratori autonomi

Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, calcolato su base storica (ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale), dalle imprese e dai lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il periodo d'imposta 2019), hanno realizzato, rispettivamente, ricavi o compensi non superiori a Euro 250 milioni.

La norma non si applica agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del DPR 917/1986 ("TUIR") e ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 7 e 10-bis del D.Lgs. 446/97.

Art. 25 (Contributo a fondo perduto)

È previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, ai soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo ed attività agricola, titolari di partita IVA, che risultano particolarmente colpiti dagli effetti economici della pandemia COVID-19. Risultano inoltre beneficiari del contributo gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Risultano esclusi da tale agevolazione:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del TUIR; e
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità cui agli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo a fondo perduto spetta qualora il contribuente rispetti le seguenti condizioni:

- i. ricavi caratteristici e corrispettivi dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (i.e. 2019) non superiori a Euro 5 milioni; e
- ii. nel mese di aprile 2020 il fatturato e i corrispettivi risultino inferiori ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2019. Tale condizione non è tuttavia richiesta ai soggetti che avessero iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019, ovvero ai contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni qualificati come "zona rossa" a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso.

L'entità del contributo a fondo perduto è determinata prendendo a riferimento la differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 ed aprile 2019, a cui deve essere applicata una percentuale, differenziata sulla base del valore dei ricavi e compensi realizzati nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e ai fini degli art. 61 e 109 del TUIR. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il contribuente sarà tenuto a presentare apposita istanza telematica, anche tramite intermediario, all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità operative che saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

La norma, al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale di società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. e S.r.l.s.), di società cooperative (anche europee di cui al Regolamento CE 1435/2003) e società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001

aventi sede legale e amministrativa in Italia che risultino regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (esclusi gli intermediari finanziari di cui all'art. 162-*bis* del TUIR e i soggetti operanti nel settore assicurativo), prevede, qualora tali società ricevano un aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020:

- a) il riconoscimento, in capo al soggetto che effettua il versamento in denaro, di un credito di imposta, nella misura del 20% dell'aumento di capitale eseguito;
- b) qualora l'esercizio 2020 chiuda in perdita, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, nel limite del 30% dell'aumento di capitale eseguito di cui al punto precedente e comunque entro determinati limiti di cumulabilità previsti dalla disposizione;
- c) la possibilità di accedere al cd. "Fondo Patrimonio PMI", destinato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o di titoli di debito, emessi, dalla società, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma dell'art. 2412 del codice civile.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui *infra* è necessario che la società soddisfi le seguenti condizioni:

- i) un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 compreso tra Euro 5 milioni (Euro 10 milioni ai fini dell'accesso al "Fondo Patrimonio PMI") e Euro 50 milioni. Qualora la società faccia parte di un gruppo, occorrerà considerare i valori consolidati;
- ii) per effetto dell'epidemia COVID-19, una riduzione dei ricavi realizzati nel secondo bimestre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, non inferiore al 33%. Qualora la società faccia parte di un gruppo, occorrerà considerare i predetti valori consolidati;
- iii) dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, sia stato deliberato ed eseguito integralmente un aumento di capitale a pagamento. Ai fini dell'accesso al "Fondo Patrimonio PMI", l'aumento di capitale dovrà essere almeno pari ad Euro 250 mila.

L'investitore, persona fisica o giuridica, potrà dunque beneficiare di un credito di imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato, su un investimento massimo agevolabile pari ad Euro 2 milioni, qualora mantenga la partecipazione sino al 31 dicembre 2023. Il predetto credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui viene effettuato l'investimento. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e degli articoli 61 e 109 del TUIR.

Qualora la società, prima del 31 dicembre 2023, distribuisca riserve di qualsiasi tipo, l'investitore decade dal beneficio, con obbligo di restituzione del credito di imposta fruito, oltre agli interessi legali.

Il credito di imposta di cui alla lettera b) è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui viene effettuato l'investimento.

Qualora la società, prima del 1° gennaio 2024, distribuisca riserve di qualsiasi tipo, la stessa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione del credito di imposta fruito, oltre agli interessi legali.

L'agevolazione si applica anche quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale di dette imprese.

Ai fini dell'agevolazione, il socio dovrà inoltre disporre di una certificazione della società beneficiaria dell'aumento di capitale, che attesti il non superamento dei limiti quantitativi previsti dal medesimo art. 26. Si segnala che per l'accesso alle agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono richieste ulteriori e specifiche condizioni.

Art. 134 (Modifica alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (i.e. gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero, è previsto l'allineamento delle disposizioni riguardanti l'applicazione dell'IVAFE a quelle dell'imposta di bollo.

In particolare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero, l'IVAFE è dovuta in misura fissa pari a Euro 100 per anno, mentre la misura massima dell'IVAFE è stabilita in Euro 14 mila, pari a quella prevista per l'imposta di bollo.

Art. 244 (Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

La disposizione prevede una maggiorazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 200, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160), tra i quali possono essere inclusi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In particolare, l'aliquota del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, è aumentato:

- dal 12% al 25% per le grandi imprese, che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12% al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e
- dal 12% al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Crediti di imposta e altre misure di sostegno

Art. 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

Vengono definitivamente soppresse le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su taluni carburanti.

Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

Per l'anno 2020, è elevato da Euro 700 mila a Euro 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili (tramite delega F24) con debiti fiscali e contributivi attraverso l'istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (incluse le fondazioni, alle associazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo pari ad Euro 80 mila, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e

spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

La norma introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 60% (fino ad un massimo di Euro 60 mila per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- i. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ii. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- iii. l'acquisto di detergenti e disinfettanti;
- iv. l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- v. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

A seguito dell'introduzione del presente credito d'imposta, sono state abrogate le precedenti disposizioni agevolative in materia di sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di DPI previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.

Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

L'art. 28 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione, di *leasing* e di concessione pagati con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in relazione a immobili ad uso non abitativo, destinati (a prescindere dalla categoria catastale di iscrizione) allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale e agricola di interesse turistico e all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.

Il nuovo credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa e ai soggetti esercenti arti e professioni, a condizione che:

- i. abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto (la condizione non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche, per le quali non è previsto alcuna soglia di ricavi);
- ii. abbiano subito una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi) nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

La misura del credito d'imposta varia in funzione del contratto in dipendenza del quale l'immobile si trova nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di contratti di locazione, *leasing* e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile versato;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile adibito allo svolgimento delle medesime attività, spetta un credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato.

Il conduttore può utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i canoni sono sostenuti; ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, previo pagamento dei canoni di riferimento.

Il predetto credito d'imposta:

- non partecipa alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, alla determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 61 del TUIR e dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR;
- non è soggetto al limite di utilizzo annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o di compensazione annuale di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi relativo al mese di marzo 2020 previsto dall'art. 65 del Decreto Cura Italia.

Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

Viene rafforzato lo strumento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Nello specifico, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2020, il credito d'imposta non è riconosciuto nella misura del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al periodo precedente, bensì nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari complessivi.

Art. 137 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

La disposizione prevede la riproposizione della facoltà concessa:

- alle persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa);
- agli enti non commerciali (per le operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa commerciale);
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparati;
- ai soggetti non residenti (per i beni non riferibili a stabili organizzazioni);

di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2020, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%.

L'imposta sostitutiva è calcolata sul valore dei beni alla data del 1° luglio 2020, che deve essere certificato da una perizia di stima, giurata, redatta da un professionista abilitato entro il 30 settembre 2020.

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione entro il 30 settembre 2020, o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Art. 150 (Modalità di ripetizione dell'indebitito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

Al sostituto d'imposta, che abbia in precedenza indebitamente erogato somme al lavoratore dipendente al netto della ritenuta prevista per legge, spetta la restituzione della somma indebitamente erogata al netto della ritenuta dallo stesso operata, unitamente ad un credito d'imposta nella misura del 30% delle somme restituite. Tale credito è utilizzabile in compensazione (mediante delega F24) senza limiti di importo.

Art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

L'art. 119 prevede un potenziamento della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, innalzandola al 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione può essere fruita:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche che detengono immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, limitatamente agli interventi realizzati: *i)* sulle parti comuni dei condomini *e/o ii)* su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Sotto il profilo oggettivo, gli interventi di efficientamento energetico ammessi all'agevolazione si suddividono in: *i)* interventi indispensabili per l'accesso alla detrazione del 110% delle spese, e in *ii)* interventi complementari che, per accedere all'aliquota di detrazione del 110%, devono essere realizzati congiuntamente agli interventi indispensabili (altrimenti agevolati con le aliquote ordinarie previste dalle disposizioni in materia di efficientamento energetico dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013).

Tabella 1: interventi indispensabili per l'accesso alla detrazione del 110%

Tipologia di intervento	Limite di spesa (in Euro):
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	60.000 <i>(moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)</i>
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (e smaltimento dell'impianto sostituito) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici	30.000 <i>(moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)</i>
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di micro cogenerazione	30.000 <i>(complessivi)</i>

Tabella 2: interventi che accedono alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente ai precedenti

Tipologia di intervento	Importo di detrazione massima (in Euro) ¹
riqualificazione energetica "globale" dell'intero edificio	100.000
strutture opache orizzontali e verticali	60.000

¹ Si attende un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che il D.L. n. 63/2013 in materia di efficientamento energetico riporta una soglia di detrazione massima e non una soglia di spesa massima.

pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (nel rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica)	30.000
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (nel rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica)	100.000
sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore	30.000
dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti riscaldamento acqua calda e climatizzazione	-
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000
acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (nel rispetto di determinati requisiti di efficienza energetica)	30.000
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con alimentazione a biomasse combustibili	30.000

Anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nel rispetto dei requisiti tecnici e dei limiti di spesa di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 convertito dalla L. 3 agosto 2013 n. 90, è un intervento ammesso a fruire della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute, sempreché eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla Tabella 1.

La disposizione prevede inoltre la spettanza della detrazione del 110% anche per le spese *sostenute* congiuntamente agli interventi di cui alla Tabella 1 ovvero a quelli di riduzione del rischio sismico per l'installazione di:

- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per una spesa complessiva non superiore a Euro 48 mila e comunque nel limite di Euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati per una spesa complessiva non superiore a Euro 48 mila e comunque nel limite di Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Le detrazioni in commento sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito. La detrazione non è cumulabile con gli altri incentivi pubblici o con altre forme di agevolazione di qualsiasi natura, inclusa quella dello scambio sul posto.

Per poter accedere alla detrazione gli interventi di cui sopra devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Sono inoltre compresi nella detrazione del 110% gli interventi in materia di riduzione del rischio sismico dai commi 1-bis, a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013 realizzati su immobili ubicati in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.

In relazione agli interventi di adozione di misure antisismiche, qualora la detrazione spettante: *i)* fosse trasformata in credito d'imposta ceduto a un'impresa di assicurazione, e; *ii)* fosse stipulata contestualmente una polizza per la copertura del rischio di eventi calamitosi, è prevista una detrazione pari al 90% del premio pagato.

In luogo della detrazione dall'imposta su base quinquennale il contribuente può optare, mediante istanza telematica da presentare all'Agenzia delle Entrate, per la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta da cedere (per dettagli in merito alla cessione si rimanda al successivo art. 121):

-
- al fornitore che ha realizzato gli interventi, in cambio di uno sconto sul corrispettivo dovuto di pari importo, potendo quest'ultimo cedere nuovamente il credito oppure utilizzarlo in compensazione;
 - a terzi (comprese banche e intermediari finanziari), con possibilità di ulteriore cessione.

Prima di optare per la cessione o sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in relazione alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno asseverare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)

In deroga alla previgente disciplina della cessione del credito e di sconto in fattura (di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), i beneficiari delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi di:

- i. recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis*) comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
- ii. efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013 e ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
- iii. adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi 1-*bis* e 1-*ter* del D.L. n.63 del 4 giugno 2013, convertito dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013 e al comma 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
- iv. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019;
- v. installazione di impianti fotovoltaici di cui commi 5 e 6 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
- vi. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla L. n.90 del 3 agosto 2013;

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta da cedere:

- al fornitore che ha realizzato gli interventi in cambio di uno sconto sul corrispettivo dovuto di pari importo, potendo quest'ultimo cedere nuovamente il credito oppure adoperarlo in compensazione; o
- a terzi (comprese banche e intermediari finanziari), con facoltà di successive cessioni.

I crediti d'imposta sono compensati dal cessionario secondo la ripartizione della detrazione prevista originariamente in capo al primo beneficiario, e l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di maturazione, potrà essere compensata negli anni successivi, ma non richiesta a rimborso. Al credito d'imposta in questione non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 34 delle L. 23 dicembre 2000 n. 388 e all'art. 1, comma 53, delle L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per:

- botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Decreto Cura Italia;

- locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio;
- sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio;
- l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio.

in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, possono cedere (anche parzialmente) il credito maturato a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono compensati dal cessionario secondo la ripartizione della detrazione prevista originariamente in capo al primo beneficiario. L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di maturazione, potrà essere compensata nei successivi, ma non richiesta a rimborso. Al credito d'imposta in questione non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 34 delle L. 23 dicembre 2000 n. 388 e all'art. 1, comma 53, delle L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Proroghe e sospensioni dei termini di pagamento

Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

L'art. 126 ha introdotto una proroga ai termini di ripresa della riscossione relativamente ai versamenti sospesi dall'art. 18, commi da 1 a 6, dall'art. 19 del Decreto Liquidità e dall'art. 5 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

I versamenti sospesi, come di seguito riepilogati, potranno pertanto essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate di pari importo a decorrere dalla medesima data, senza applicazione di sanzioni né di interessi.

In particolare, le proroghe contenute nell'art. 126 riguardano:

- la sospensione, introdotta dall'art. 18, commi da 1 a 6, del Decreto Liquidità, relativamente ai versamenti, dei mesi di aprile e maggio 2020, delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'imposta sul valore aggiunto:
 - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019 non superiori ad Euro 50 milioni, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019;
 - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi, realizzati nel periodo d'imposta 2019, superiori ad Euro 50 milioni, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019;
 - per i soggetti, di cui ai punti precedenti, che hanno avviato l'attività dopo il 31 marzo 2019, a prescindere dalla soglia di ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica inoltre, per i mesi di aprile e maggio 2020 ai soggetti di cui ai punti precedenti aventi sede legale o residenza fiscale nelle zone più colpite dalla pandemia (province di Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi), a prescindere dal livello di ricavi o compensi realizzati nell'anno 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019;

- ii) la sospensione introdotta dall'art. 19 del Decreto Liquidità, per il periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, dell'applicazione delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni relative a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, per i soggetti che (i) nel periodo di imposta 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad Euro 400 mila e che (ii) nel corso del mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- iii) la sospensione prevista dall'art. 5 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, relativa ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, relativamente ai contribuenti residenti nei comuni qualificati come "zone rosse" dall'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

La norma prevede la rimessione in termini e la sospensione per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ivi incluse le rateazioni in corso, delle somme chieste, al contribuente dall'Agenzia delle Entrate, mediante le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici (c.d. avvisi bonari ex art. 36-bis e art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973) nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in una unica soluzione, ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese successivo.

Art. 145 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

Con l'obiettivo di immettere liquidità nel sistema economico, la disposizione consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di qualsiasi contribuente, senza applicare la procedura di compensazione prevista dall'art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973.

Art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti di imposta)

L'art. 149, comma 1 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme totali o rateali, con scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio del 2020, dovute dai contribuenti a seguito di adesioni, conciliazioni giudiziali, mediazioni, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, atti di recupero dei crediti di imposta, atti di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e sostitutiva dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in ipotesi di successioni o donazioni in cui siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e dell'imposta sulle assicurazioni.

La norma dispone inoltre la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché a quelli definibili ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 218 del 1997, i cui termini di versamento scadano tra il 9 marzo ed il 31 maggio del 2020.

Il comma 4 della disposizione in commento dispone che la proroga si applichi anche alle somme dovute per le rate in scadenza tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, relative alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 (c.d. "pace fiscale") dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento, delle liti pendenti e alla regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti.

Mentre il comma 5 dispone che i versamenti così come prorogati dai precedenti commi del medesimo articolo si effettuano in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese successivo, in entrambi i casi senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sospensioni dell'attività di riscossione e accertamento

Art. 151 (Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

È prevista la proroga, fino al 31 gennaio 2021, della sospensione dei termini per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi e di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.

Il differimento del termine al 31 gennaio 2021 non si applica a coloro che, dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, commettono anche solo una delle predette violazioni.

Art. 152 (Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

È prevista la sospensione, dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi sugli stipendi (pensioni e altre indennità relative al rapporto di impiego) effettuati, prima della stessa data, dall'Agente della Riscossione o dai soggetti iscritti in albi professionali. Durante il periodo di sospensione le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono nella disponibilità del debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto.

Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

Viene sospesa dall'8 marzo al 31 agosto 2020 la disciplina prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/73, che stabilisce il blocco dei pagamenti di importo superiore ad Euro 5 mila dovuti dalla pubblica amministrazione o dalle società a prevalente partecipazione pubblica qualora il beneficiario risultasse inadempiente, per un importo pari almeno al suddetto importo, all'obbligo di versamento richiesto con una o più cartelle di pagamento. Viene inoltre prevista la caducazione dei blocchi già effettuati.

Art. 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione precedentemente introdotta dal Decreto Cura Italia.

Per le rateizzazioni con l'agente della riscossione, in essere alla data dell'8 marzo o concesse a seguito di richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalle

stesse si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché delle ordinarie cinque.

Il versamento di tutte le rate scadenti nel 2020 previste nell'ambito delle procedure agevolative cc.dd. "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" possono essere eseguite, indipendentemente dall'originaria scadenza, entro e non oltre il 10 dicembre 2020.

Infine per le rateizzazioni previste nell'ambito delle suddette procedure agevolative per le quali si è determinata la loro inefficacia alla data del 31 dicembre 2019 viene rimossa la preclusione ordinariamente prevista concedendo la possibilità di richiedere nuovamente la dilazione del pagamento delle somme dovute in via agevolata.

Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

L'art. 157 comma 1 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra il 8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

L'Amministrazione finanziaria non notificherà, nel periodo compreso tra il 8 marzo ed il 31 dicembre 2020, i seguenti atti: comunicazioni afferenti all'esito delle procedure di controllo automatizzato e formale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, inviti all'adempimento derivanti dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche relative alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni. Tali notificazioni saranno effettuate, ovvero i relativi atti messi a disposizione del contribuente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, ferma restando l'applicabilità dei termini per l'accertamento afferenti alle dichiarazioni integrative.

La norma dispone la proroga di un anno relativamente ai termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento relative: alle somme che risultano dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, alle somme che risultano dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 ed aventi ad oggetto l'indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche ed alle somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Infine, la norma dispone che con riferimento agli atti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo notificati nel 2021, non siano dovuti interessi né per ritardato pagamento, né per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione.

Le modalità di applicazione del presente articolo verranno individuate da uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 158 (Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

L'art. 158 dispone con norma interpretativa che la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 2, del Decreto Cura Italia è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Misure fiscali riguardanti le Accise

Art. 129 (Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica sono tenuti a versare l'imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sui consumi dell'anno precedente e sulla base di appositi conguagli. La norma consente una riduzione, al 90%, delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, dovuta per il periodo maggio - settembre 2020. Mentre le rate dovute per il periodo ottobre - dicembre 2020 dovranno essere versate regolarmente senza alcuna riduzione.

Il versamento a conguaglio delle accise sul gas naturale dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021, mentre quello a conguaglio sull'energia elettrica entro il 16 marzo 2021, ovvero in dieci rate mensili di pari importo a partire da marzo e fino a dicembre 2021. Il termine di pagamento della rata di accise di maggio 2020 è differito dal 16 maggio 2020 al 20 maggio 2020.

Art. 131 (Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

Sono considerati tempestivi i versamenti delle accise sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, se effettuati entro il 25 maggio 2020, in luogo della naturale scadenza prevista per l'adempimento (i.e. 16 aprile 2020).

Art. 132 (Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

È previsto un differimento di parte del debito dovuto per accise (a titolo di acconto) dai soggetti che immettono in consumo prodotti energetici. In particolare, la norma prevede, con riferimento ai soli mesi da aprile ad agosto 2020, l'obbligo di effettuare il versamento dell'acconto per accise nella misura dell'80% delle somme originariamente dovute. Il termine di versamento delle accise relativo al mese di aprile è prorogato al 25 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni. L'imposta, non pagata, sarà versata cumulativamente entro il 16 novembre 2020.

Art. 133 (Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

La disposizione prevede il differimento dell'efficacia di alcune norme contenute nella Legge di Bilancio 2020. In particolare, è differita al 1° gennaio 2021 l'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. Plastic Tax) e l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cd. Sugar Tax).

Norme di rinvio

Art. 140-143

La decorrenza delle seguenti disposizioni è rinviata al 1° gennaio 2021:

- L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, agli operatori che non sono in grado di dotarsi nel 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi (art. 140, comma 1);
- il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 140, comma 2);
- la lotteria dei corrispettivi (art. 141);
- il servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei Registri IVA e delle Liquidazioni periodiche dell'IVA (art. 142);

-
- la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta (art. 143).

DISCLAIMER

La presente ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Contatti

Diego De Francesco, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: diego.defrancesco@grplex.com

Marco Ettore, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: marco.ettore@grplex.com

Saverio Pizzi, Counsel
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: saverio.pizzi@grplex.com

Francesco Zappone, Associate
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: francesco.zappone@grplex.com
